

11

"NORMATIVA QUADRO PER LA DETERMINAZIONE DELLA DEFINITIVA DESTINAZIONE ALLA REGIONE E AGLI ENTI LOCALI DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 112 E 122 DEL D.P.R. 616, DELLA LEGGE 21/10/1978 N° 641, E DEL PERSONALE COMUNQUE SOTTOPOSTO AL RIORDINO PREVISTO DAL PREDETTO D.P.R. 616"

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 836 II Legislatura

Approvato dalla G.R. nella seduta del 24/9/1979.

REGIONE PUGLIA

BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE

"NORMATIVA QUADRO PER LA DETERMINAZIONE DELLA DEFINITIVA DESTINAZIONE ALLA REGIONE E AGLI ENTI LOCALI DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 112 E 122 DEL D.P.R. 616, DELLA LEGGE 21/10/78 n°641, E DEL PERSONALE COMUNQUE SOTTOPOSTO AL RIORDINO PREVISTO DAL PREDETTO D.P.R. 616".

REGIONE PUGLIA

ART. 1

La presente legge indica i criteri e le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli articoli 112 e 122 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n°616, della legge 24/7/77 n°641, nonché della legge 23 Dicembre 78 n°833.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

Il personale di cui all'art.1 viene con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ripartito per la definitiva destinazione tra l'Ente Regione e gli Enti locali.

La ripartizione è effettuata, sentite le organizzazioni degli enti locali e le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale, in relazione alla titolarità delle funzioni trasferite ed al piano di riorganizzazione delle stesse sul territorio.

Il personale di cui all'art.1 che sarà assegnato alla Regione, comprenderà un adeguato numero di unità, da destinare ai vari Assessorati competenti, per l'attività di coordinamento e indirizzo programmatico di questi.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

La Giunta Regionale, sulla base del riparto approntato dal Consiglio Regionale, previa intesa con gli Enti locali interessati e sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art.2, con propria deliberazione provvede alla ripartizione tra gli enti locali del personale ad essi assegnato per l'esercizio delle funzioni e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni già erogate dagli enti pubblici soppressi in modo che sia realizzato nel modo migliore e comunque favorito il riequilibrio territoriale dei servizi e delle competenze trasferite.

REGIONE PUGLIA

ART. 4

Con l'assegnazione definitiva del personale agli enti locali la Regione assicura comunque agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari necessari per far fronte alla copertura dei corrispondenti oneri.

REGIONE PUGLIA

ART. 5

Con apposita successiva legge regionale saranno determinate le modalità dell'inquadramento nel ruolo regionale e nei ruoli organici degli enti locali di destinazione del personale rispettivamente assegnato alla Regione e agli enti locali.

L'inquadramento di cui al comma precedente sarà operato in base ad una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute secondo l'ordinamento degli enti di provenienza e le corrispondenti funzioni indicate nella declaratoria dei livelli funzionali del personale regionale e degli enti locali.

Al personale di cui all'art.1 della presente legge saranno fatte salve le posizioni economiche maturate nel ruolo di provenienza nonchè le eventuali condizioni di miglior favore.

REGIONE PUGLIA

ART. 6

La legge di cui all'art.5, dovrà fissare anche la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento del personale sia nel ruolo regionale che nei ruoli organici degli enti locali di destinazione.

REGIONE PUGLIA

ART. 7

La presente normativa sarà applicata al personale degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione eventualmente riorganizzati ai sensi del D.P.R. 616/77.

REGIONE PUGLIA

ART. 8

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'art.4 della presente legge la Regione provvederà con i finanziamenti di cui agli artt. 120, 121 e 128 del DPR 616/77 e della legge 641/78, assegnati alla Regione Puglia.
Gli oneri di cui al comma precedente sono valutati per il periodo..... in lire..... milioni, che vanno imputati al capitolo del bilancio 1979/.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Costi
liare permanente il 1.10.79